

Inps, circolare n 90/2025: Decreto attuativo Bonus Giovani - Decreto Coesione

15 Maggio 2025

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Con la circolare n. 90/2025, l'Inps fornisce le indicazioni operative relative al Bonus Giovani, di cui all'art. 22 del c.d. decreto Coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024, a seguito della pubblicazione del relativo decreto attuativo emanato dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (cfr. [comunicazione Ance del 13 maggio 2025](#)).

In particolare, si segnala che, nel paragrafo 9 della circolare "*Procedimento di ammissione agli incentivi. Adempimenti dei datori di lavoro*", l'Istituto comunica che, al fine di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l'esonero in esame deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione tramite il modulo di istanza on-line, disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 22- Giovani".

Tale modulo sarà disponibile sul sito istituzionale [a decorrere dal 16 maggio 2025](#).

Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'impresa;
- b) dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;
- c) tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale oraria di lavoro;
- d) importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei

ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;

e) indicazione della Regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

Con specifico riferimento all'esonero di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto Coesione (ossia quello previsto per le assunzioni di soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato), l'Istituto precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

Diversamente, la domanda di riconoscimento dell'esonero di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione (ossia quello previsto per le assunzioni relative alla Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno), che per il suo carattere selettivo sul piano territoriale costituisce aiuto di Stato, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

Al riguardo, il decreto attuativo, all'articolo 4, comma 3, in conformità a quanto specificato nell'autorizzazione della Commissione europea del 31 gennaio 2025 e al criterio di cui al par. 11 dell'Employment Aid Communication del 2009, ha espressamente disposto che la domanda all'INPS deve essere presentata prima di assumere e che le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, provvede a:

- calcolare l'ammontare del beneficio spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare, per le domande di attribuzione dell'esonero di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare, che per quel datore di lavoro, sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf (art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere, nelle ipotesi di riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto

Coesione, alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

In particolare, l'Istituto evidenzia che, qualora la domanda di riconoscimento dell'incentivo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto Coesione sia inviata per un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di accoglimento con riconoscimento dell'importo spettante.

Diversamente, qualora l'istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un'assunzione/trasformazione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell'area "MyINPS", con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria, entro il termine perentorio di 10 giorni (cfr. l'art. 4, comma 3, del decreto attuativo).

Nel suddetto periodo temporale, l'INPS consulta quotidianamente l'archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo, laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

L'Istituto precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

L'Istituto invita, pertanto, i datori di lavoro a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell'INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede l'incentivo.

L'Inps evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.

Ai fini dell'ammissione alla fruizione delle misure di esonero, l'INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di

lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 24 mesi di agevolazione spettante, come espressamente previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto attuativo.

L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

L'Istituto precisa, inoltre, che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.

Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e dell'INL, allo scopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l'interoperabilità delle diverse banche dati che verrà definita dallo stesso Ministero del Lavoro attraverso l'adozione di specifici protocolli informatici (cfr. l'art. 5, comma 2, del decreto attuativo).

Al riguardo, l'Inps precisa che i datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente degli esoneri contributivi sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando l'eventuale responsabilità penale, ove il fatto costituisca reato (cfr. l'art. 5, comma 1, del decreto attuativo).

Per l'illustrazione dettagliata dell'esonero e per le modalità di esposizione nel flusso Uniemens, si rinvia alla circolare allegata.

Allegati

Inps_circ90-2025_allegato_news_Priore_bonus_giovani

[Apri](#)